

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010 , n. 187

Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211)

Capo I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Considerata altresì la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalita' organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;

Ritenuta inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalita' del Ministero dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e

del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti,
dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione
e
l'innovazione;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove
si
svolgono manifestazioni sportive

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo
8
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a
decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
30
giugno 2013.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41,
dopo
il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies.
A
garanzia della sicurezza, fruibilita' ed accessibilita'
degli
impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si
applica
anche alle societa' sportive che impiegano personale di
cui
all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel
piano
approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto
attuativo
del medesimo articolo 2-ter.».

Capo I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 2

Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalita' per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto

2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo' essere egualmente adottato.

3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale.».

4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».

Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 3

Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-undecies:

1) al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita' economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»;

2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;

b) all'articolo 2-sexies, comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di

cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate
le
seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), e' inserita
la
seguente: «c-bis) richiede all'autorita' di vigilanza di
cui
all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i
beni
immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-
bis),
della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalita' ivi
indicate;»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in fine,
il
seguente: «3-quater. L'Agenzia puo', altresì, disporre, con
delibera
del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni
immobili
dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento
al
patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta,
qualora
si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia'
utilizzano
a qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera
del
Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei
creditori
dell'azienda confiscata.».

3. Al fine di garantire il potenziamento
dell'attivita'
istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture,
l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,
previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro

per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalita' di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 4

Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione e' integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.».

Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 5

Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o

in
esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi
interessati,
sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per
rafforzare
l'attivit  del personale delle Forze di polizia dislocato
all'estero
attraverso la massima valorizzazione del patrimonio
informativo
disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo,
nell'ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale
della
polizia criminale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri
a
carico della finanza pubblica, il Comitato per la
programmazione
strategica per la cooperazione internazionale di polizia
(COPSCIP),
presieduto dal vice direttore generale della
pubblica
sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per
la
partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione
di
compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 6

Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo
3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilit 

dei
flussi finanziari

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti

finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che e' consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 7

Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3,

1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.»

sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la

piena
tracciabilita' delle operazioni.»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti
e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonche'
quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche
sono
eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche
con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei
a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero
importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via
esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.»
sono
sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero
con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena
tracciabilita' delle operazioni.»;

4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli
altri
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara
(CIG),
attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici
di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante
e,
ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16
gennaio
2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;

5) il comma 6 e' abrogato;

6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione
appaltante o all'amministrazione concedente gli

estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma
1
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di
conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello
stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad
operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì,
a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con
gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture
di
cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta,
un'apposita
clausola con la quale essi assumono gli obblighi di
tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore,
il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria
di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione
alla
stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale
del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante
o
l'amministrazione concedente.»;

8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di
diritto
del contratto.».

b) all'articolo 6,

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione.»

2) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 8

Attuazione delle ordinanze dei sindaci

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 9

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il

prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».

Capo V

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 10

Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi

speciali

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonche' per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione

di
disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta
del
Capo del Dipartimento delle Politiche del
Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali
e
Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati
in
posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica
cui
appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera
prefettizia
sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun
funzionario
collocato in disponibilita' equivalenti dal punto di
vista
finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II
puo'
essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante
ai
funzionari in disponibilita', in relazione alle
funzioni
esercitate.».

Capo V

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione
in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 12 novembre 2010

NAPOLITANO

Consiglio
Berlusconi, Presidente del
dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia
e
delle
sviluppo
pubblica
Matteoli, Ministro
infrastrutture e dei trasporti
Romani, Ministro dello
economico
Brunetta, Ministro per la
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

